



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Luca
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Oscar
Antonio
Elena
Fabio
Massimo
Renzo
Flavio
Stefano Antonio

Galan
Zaia
Chisso
Conta
Coppola
De Bona
De Poli
Donazzan
Gava
Giorgetti
Marangon
Tosi
Valdegamberi

Segretario

Antonio

Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **621** del **7 marzo 2006**

OGGETTO: L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: Requisiti specifici per l'accreditamento istituzionale degli ambulatori della medicina dello sport

L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Flavio Tosi - riferisce quanto segue.

Fra i numerosi provvedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002, demandati alla Giunta Regionale, rientra anche la definizione dei requisiti specifici di accreditamento per gli ambulatori della medicina dello sport, fattispecie prevista dalla D.G.R. n. 2501 del 06/08/2004 e dalla successiva deliberazione n. 3595 del 22/11/2005. E' stato a tal fine costituito un apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanze sia di strutture pubbliche che private, nonché dall'Agenzia Socio Sanitaria e dalla Direzione Piani e Programmi, il quale oltre a definire i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio è stato coinvolto nella definizione dei requisiti specifici di accreditamento. Il gruppo di lavoro nella definizione dei requisiti descritti in oggetto, ha ritenuto opportuno specificare che l'Elettrocardiografo, previsto in sede di autorizzazione all'esercizio, deve essere dotato di almeno 3 (tre) canali.

I requisiti, licenziati a livello di proposta dal predetto gruppo, e che ora si avvale della valutazione ed approvazione della Giunta, sono considerati validi per la valutazione della qualità delle strutture che erogano prestazioni di medicina dello sport.

Il documento, i cui contenuti si sottopongono, con il presente provvedimento, all'approvazione della Giunta Regionale, integra il manuale di attuazione approvato con D.G.R. n. 2501 del 2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.
- **VISTA** la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- **VISTA** la D.G.R. n. 3595 del 22 novembre 2005:

- **VISTO** il D. Lg.vo n. 229/1999;
- **VISTA** la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

D E L I B E R A

1. di approvare i requisiti specifici per l'accreditamento istituzionale degli ambulatori della medicina dello sport come risultanti dal documento **allegato A**, parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad inserire le liste di verifica, parti integranti del Manuale di attuazione della L.R. n. 22 / 2002.
3. di dare atto che, ad integrazione della D.G.R. n. 3595 del 22/11/2005, si precisa che l'Elettrocardiografo previsto per l'autorizzazione all'esercizio degli Ambulatori di Medicina dello Sport dalla medesima, deve essere dotato di Monitor con almeno 3 (tre) canali.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

Marcello Verde/mv
(01-Medicina Sport)